



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N.

2452

del

25 NOV. 2014

Atti n. 823/20071 all. 60

OGGETTO: PRESA D'ATTO SENTENZA N.314/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PAVIA E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

La Direzione Amministrativa riferisce quanto segue.

Con sentenza n.314/2014, resa in esito a giudizio N.10197/2009, curato da legale esterno di fiducia dell'Ente, incaricato con determinazione n.1303 del 28.05.2009, il Giudice delle locazioni del Tribunale di Pavia, così decideva:

"PQM

il Tribunale di Pavia in qualità di Giudice delle locazioni, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis visti gli 447-bis, 429 cpc

DICHIARA

Tenuta per la causale di cui in motivazione e conseguentemente

CONDANNA

Fondazione IRCCS "Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena", corrente in Milano in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare a Ceruti Ettore Euro 11.267,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo

FISSA

In gg.60 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza

CONDANNA

Fondazione IRCCS "Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena" a rifondere a controparte le spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per competenze oltre accessori di legge".

A motivo della decisione assunta, il Giudice adito tra l'altro affermava che: "Nulla è dovuto da Ceruti Ettore a titolo di indennità di occupazione stante il carattere novativo della clausola transattiva di cui all'art. 22 del contratto di locazione stipulato in data 5/4/2007 con decorrenza 1/1/2007 in base al quale "in relazione al godimento passato e futuro dell'immobile oggetto del presente contratto, le Parti, allo scopo di prevenire eventuali liti fra loro e di risolvere sin d'ora ogni possibile controversia — anche in relazione al principio di buona fede — facendosi reciproche concessioni e rinunce dichiarano di non aver reciprocamente nulla a pretendere, per ogni e qualsivoglia ragione o motivo, anche in relazione alle condizioni manutentive dell'immobile medesimo" senza far menzione o salvezza dell'indennità di occupazione che non può pertanto più essere richiesta.

In accoglimento della domanda riconvenzionale va invece accolta la domanda di restituzione di Euro 11.267,00 indebitamente versate dal Ceruti".

Con nota del 03.09.2014, la Fondazione IRCCS richiedeva al Legale incaricato una valutazione circa la pronunzia emessa dal Tribunale di Pavia ed in merito all'opportunità di chiedere la riforma della predetta sentenza.

Con nota del 02.10.2014, l'avv. Conti, Patrono della Fondazione IRCCS, tra l'altro comunicava: "Il Giudice ha ignorato completamente le argomentazioni da me svolte, limitandosi a citare per esteso la clausola contrattuale in parola, definendola come transattiva e novativa alla luce della mancata menzione o salvezza alcuna relativa all'indennità di occupazione.

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

2452

del 25 NOV. 2014

Atti n. 823/20071 all. 60

La sentenza, sotto tale profilo, appare oltremodo scarna e si presta senz'altro a censura per difetto di motivazione. Ciò posto, occorre però rilevare che la giurisprudenza dominante colloca lo strumento dell'interpretazione letterale in una posizione prioritaria e fondamentale al fini della corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la conseguenza che il giudice, prima di accedere a diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta e articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non risulti, *ictu oculi*, di assoluta e non contestabile evidenza. Nella specie il giudice, nell'attribuire efficacia novativa al predetto accordo, sembra aver conferito rilievo proprio al tenore letterale dell'espressione "in relazione al godimento passato e futuro dell'immobile (...) le parti dichiarano di non aver reciprocamente nulla a pretendere". Né siffatta interpretazione può dirsi atomistica, posto che essa risulta conciliabile con il restante corpus negoziale, il quale non prevede riferimento alcuno all'obbligo del conduttore di pagare un'indennità di occupazione. A contrariis si potrebbe rilevare, sulla scorta di un recente orientamento giurisprudenziale, che affinché un negozio possa essere considerato transattivo, è necessario che esso abbia ad oggetto una res dubia, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e che nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. Al riguardo la giurisprudenza ha infatti puntualizzato che l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni. Alla luce di tale orientamento si potrebbe quindi sostenere che dalla documentazione in atti relativa alle trattative che hanno preceduto la stipula del contratto di locazione, non è dato evincere alcun pregresso disaccordo tra le stesse in ordine al predetto conguaglio, tenuto conto che il sig. Ceruti si era espressamente dichiarato disponibile al pagamento chiesto a titolo di indennità di occupazione, senza che al riconoscimento dell'efficacia di tali pattuizioni osti un difetto di forma scritta, giacché tali accordi vennero formalizzati con determinazione del Direttore Generale del 09.03.2007. Sotto altro profilo, risulta invece errata la statuizione relativa alla condanna della Fondazione al pagamento degli interessi legali dal dovuto al saldo, posto che ai sensi la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. in materia di ripetizione dell'indebito oggettivo prevede la corresponsione degli interessi dal giorno del pagamento solo nell'ipotesi in cui chi lo ha ricevuto era in mala fede. Nella specie, quest'ultima non ha trovato in realtà un preciso riscontro sotto l'aspetto probatorio, il cui onere incombeva in capo al Ceruti, mi è stata oggetto di specifica statuizione nella parte motiva della sentenza.

Ciononostante, anche nell'ipotesi in cui venga riconosciuta la buona fede dell'accipiens, dalla quale conseguirebbe la decadenza degli interessi dal giorno della domanda, ritengo opportuno evidenziare che parte della giurisprudenza ritiene che per "giorno della domanda" debba intendersi non solo come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma anche all'atto di costituzione in mora stragiudiziale. con il quale controparte contesti l'unica "causa solvendi" a cui tutti i pagamenti si riferiscono (nella specie il Ceruti si è espressamente riservato in relazione alla ripetizione delle somme pagate a titolo di conguaglio con comunicazione del 18.04.2007).

Alla luce di tali considerazioni ritengo che le probabilità di successo di un eventuale gravame risultino alquanto incerte".

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N.

2452

del 25 NOV. 2014

Atti n. 823/20071 all. 60

Tutto ciò premesso,

rilevato che, per quanto attiene alle competenze professionali, riferite all'eventuale giudizio di appello, il Legale incaricato di prime cure, si è dichiarato disponibile a contenerle nella misura di € 2.750,00 (oltre accessori di legge) corrispondente al 50% del compenso medio previsto dai nuovi parametri di cui al DM n. 55/2014.

dato atto che, in data 03.09.2014, il Patrono dell'Ente ha trasmesso comunicazione del Legale di Controparte con il dettaglio delle somme dovute e che in data 01.10.2014 il Legale del sig. Ceruti ha notificato alla Fondazione IRCCS copia esecutiva della sentenza n. 314, emessa dal Tribunale di Pavia nel procedimento N.10197/2009;

dato, altresì, atto che, l'esecuzione dei pagamenti conseguenti alla citata sentenza n. 314 devono intendersi subordinati ad espressa riserva di ripetizione all'esito di eventuale giudizio di appello, ove i competenti organi della Fondazione IRCCS intendano proporre, avverso la predetta sentenza, le impugnazioni di legge;

IL DIRETTORE GENERALE

con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

1. di prendere atto, ad ogni effetto della sentenza n.314/2014, emessa dal Tribunale di Pavia nel giudizio N. 10197/2009 R.G., riservate le valutazioni in ordine alla opportunità di procedere alle eventuali impugnazioni di legge;
2. per l'effetto, di demandare alla U.O.C. Economico Finanziaria di provvedere al pagamento immediato in favore del sig. Ceruti Ettore (CF CRT TTR 56 P10 E801D), alle seguenti coordinate IBAN: IT7750103032530000000689372, dei seguenti importi: € 11.267,00, a titolo di restituzione di somme indebitamente versate all'Ente, € 1.612,42 a titolo di interessi al 30.08.2014, oltre ancora ad € 4.377,36= a titolo di rifusione spese di lite, imputando la spesa al Conto economico 678090 PA, anno 2014, prenotazione n.2014002122, ferma rivalsa e ripetizione in esito ad eventuale gravame proposto dall'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Osvaldo Basilio

Procedimento presso: Direzione Amministrativa
Dipartimento Amministrativo
Ufficio Affari generali, legale e delle assicurazioni
Responsabile del Procedimento: avv. Giuseppina Verga

REGISTRATA NELLELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 25 NOV 2014 ALL. 2452

IRCCS di natura pubblica